

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2855)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1968
(V. Stampato n. 4833)

presentato dal Ministro della Sanità
(MARIOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 1968

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

ALLEGATO

Decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 31 gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di emanare norme interpretative dell'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, con il quale sono state disposte provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

L'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, contenente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, per la parte con cui è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto, conservazione e distribuzione del materiale profilattico, deve intendersi riferito anche all'acquisto e distribuzione di medicinali, presidi medico-chirurgici e affini nonché all'acquisto e distribuzione di mezzi e materiali tecnici di immediato impiego per fronteggiare situazioni sanitarie d'urgenza e per potenziare la capacità ricettiva degli ospedali e di altre istituzioni pubbliche di soccorso allo scopo di assicurare il ricovero e la cura di persone colpite da infortuni e malattie in conseguenza dei terremoti di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1968.

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.